



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
UFFICIO PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE

Roma, data del protocollo.

ALLE PREFETTURE-UTG

LORO SEDI

AI COMMISSARIATI DEL GOVERNO PER
LE PROVINCE DI

TRENTO E BOLZANO

AL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
DELLA VALLE D'AOSTA

AOSTA

ALLE QUESTURE

LORO SEDI

E, p.c.:

AL MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA
COOPERAZIONE INTERNAZIONALE
- U.A.M.A.

ROMA

AL COMANDO GENERALE DELL'ARMA DEI
CARABINIERI

ROMA

AL COMANDO GENERALE DEL CORPO DELLA
GUARDIA DI FINANZA

ROMA

ALL'A.I.S.E.

ROMA

ALL'A.I.S.I

ROMA

ALL'AGENZIA DELLE DOGANE

ROMA

AL C.O.N.I.

ROMA

AL GABINETTO DELL'ON.LE SIG. MINISTRO

SEDE

ALLA SEGRETERIA DEL DIPARTIMENTO

SEDE

AL BANCO NAZIONALE DI PROVA
DI GARDONE VAL TROMPIA

GARDONE
VAL TROMPIA (BS)





Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
UFFICIO PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE

Oggetto: Modalità di rilascio dei certificati medici necessari che devono essere presentati dai detentori di armi. Ordinanza cautelare del TAR Lazio 14 maggio 2019, n. 2807/2019.

^^^^^^^^^^

Seguito:

f. n. 557/PAS/U/012678/10900 (27)9 del 12.09.18

Si fa a seguito all'atto di indirizzo sopra indicato, con il quale sono state rassegnate all'attenzione un dettagliato "pacchetto" di indicazioni per l'applicazione ed interpretazione delle norme recate dal D. Lgs. 10 agosto 2018, n. 104, per il recepimento nell'ordinamento interno della Direttiva (UE) 2017/853 del 17 maggio 2017 in materia di controllo dell'acquisizione e detenzione delle armi.

La circolare, al paragrafo 11, si è soffermata tra l'altro sulle modalità con le quali i detentori di armi sono chiamati ad assolvere all'obbligo, introdotto da un'integrazione apportata all'art. 38 TULPS, di presentare un certificato medico attestante i necessari requisiti.

In questo contesto, una particolare attenzione è stata dedicata al regime transitorio stabilito dall'art. 12, comma 2, del D. Lgs. n. 104/2018.

La disposizione prevede, infatti, che fino all'adozione del regolamento di cui all'art. 6, comma 2, del D. Lgs. 26 ottobre 2010, n. 204, il predetto obbligo è assolto producendo un certificato medico, dal quale risulti l'assenza di malattie mentali o altri vizi capaci di diminuire la capacità di intendere e di volere, rilasciato dal settore medico-legale delle Aziende sanitarie locali o da un medico militare, della Polizia di Stato o del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco.

Come è noto, la circolare si è anche incaricata di fornire indicazioni per l'esatta individuazione delle figure competenti a rilasciare il cennato certificato.

Sul punto, è stato precisato che la potestà certificatoria in discorso deve considerarsi riservata al medico militare, della Polizia di Stato e dei Vigili del Fuoco in servizio e non a quello in quiescenza. Ciò in ossequio ad uno specifico *dictum* della giurisprudenza amministrativa di merito, la quale, sin dal 2014, aveva evidenziato che la possibilità di rilascio dei certificati in argomento da parte dei medici in quiescenza deve risultare da un'espressa disposizione normativa, come, ad esempio accade, in materia di patenti per la conduzione di autoveicoli.

Ciò premesso, si porta a conoscenza che in questa parte la circolare del 12 settembre 2018 è stata impugnata da un medico militare in quiescenza, con ricorso avverso il provvedimento con il quale la Questura di Venezia aveva ritenuto non validi i certificati rilasciati dal predetto sanitario, in considerazione del suo stato di quiescenza.

Il gravame è stato, dapprima, proposto al TAR Veneto, dichiaratosi incompetente, e poi riassunto innanzi al TAR Lazio.

Quest'ultimo Giudice, con ordinanza cautelare del 15 maggio scorso, n. 2807, qui acclusa in copia, ha sospeso non solo il provvedimento impugnato in via principale, ma anche l'atto di indirizzo in argomento *in parte qua*.

Si anticipa che questo Dipartimento ha avviato gli opportuni passi per richiedere all'Avvocatura Generale dello Stato di interporre appello al Consiglio di Stato avverso la sfavorevole pronuncia cautelare.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
UFFICIO PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE

Nelle more della definizione di tale rimedio, preme in questa sede fornire alcune indicazioni circa l'ambito di applicazione soggettivo dell'ordinanza emessa dal TAR Lazio.

In questo senso, preme evidenziare che il provvedimento cautelare produce effetti tra le parti, sicché l'Amministrazione, in questa fase, non può rifiutare di prendere in considerazione i certificati rilasciati dal medico militare in ausiliaria che ha proposto il ricorso in argomento.

Considerazioni più articolate sono a farsi relativamente ai soggetti terzi.

A questo riguardo, non si ignora che si tratti di questione complessa, in merito alla quale si rinvencono pronunce dei Giudici amministrativi di contenuto contrastante.

Nondimeno in questo frangente, in cui la fase della tutela cautelare non si è ancora esaurita, essendo ancora aperti i termini per l'impugnazione al Consiglio di Stato dell'ordinanza adottata dal TAR Lazio, si ritiene che occorra attenersi all'orientamento di segno restrittivo pronunciato dallo stesso TAR Lazio, Sezione I-bis, con l'ordinanza del 12 maggio 2016, n. 5356.

In tale provvedimento, caratterizzato da una motivazione particolarmente articolata, quella Corte di prime cure ha osservato che in caso di impugnativa di atti a contenuto generale – quale è anche l'impugnata circolare cui si fa seguito – va esclusa la possibilità di operare un automatico parallelismo tra gli effetti della sentenza, notoriamente *erga omnes*, e quelli della pronuncia cautelare.

Difatti - secondo l'impostazione enunciata da quel Giudice - la sospensione dell'esecuzione di un atto a contenuto generale è *naturaliter* limitata tra le parti in causa e a beneficio soltanto di alcuni soggetti, e cioè di quelli che abbiano richiesto la medesima sospensione.

Conseguentemente - **ad eccezione dei rapporti con il soggetto che ha proposto il gravame sui cui si è pronunciato il TAR Lazio, Sezione I-ter** - la circolare del 12 settembre 2018 deve al momento considerarsi in vigore anche nella parte in cui stabilisce che il certificato previsto per l'adempimento dell'obbligo di cui all'articolo 38, quarto comma, TULPS può essere rilasciato solo dal medico militare, della Polizia di Stato e dei Vigili del Fuoco in servizio.

Si segnala quanto sopra per consentire alle SS.LL. di poter orientare al meglio le proprie determinazioni, segnalando che, non appena si sarà conclusa la fase cautelare della controversia, non si mancherà di fornire definitivi indirizzi.

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO

Gambacurta
J. Gambacurta